

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2018/2019)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 3/TFN-ST – RIUNIONE DEL 24.9.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 24 settembre 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Fabio Sarandrea **Vice Presidente**, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Paola Rinaldi **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO 5 – PIAZZO FELIX (CALCIATORE – 19.10.1998 – MATR. FIGC 5414187) – SSV NATURNS – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

Con atto datato 26 luglio 2018 il calciatore Felix Piazza propone ricorso avverso il provvedimento del Comitato Provinciale Autonomo Bolzano che aveva respinto la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF dalla Società SSV Naturns in quanto detta Società aveva prodotto opposizione nei modi e termini indicati dalle NOIF.

Il calciatore, nel suo atto, lamenta l'assoluta insussistenza delle motivazioni indicate dalla Società, la quale aveva sostenuto che il giovane non solo aveva partecipato a gare ufficiali durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, disputandole nella compagine della squadra universitaria Bryant E Stratton College essendo autorizzato dalla opponente, ma aveva omesso di presentarsi alla visita medica organizzata per la data del 27/07/2017.

Invero dalla lettura della documentazione prodotta agli atti si evince chiaramente che quanto sopra indicato dalla SSV Naturns non appare veritiero.

Questo Tribunale rileva che, anche senza entrare nella specifica problematica attinente la qualifica di gare ufficiali svoltesi in un campionato di federazione estera, - conclusione questa non condivisibile - non sono state rispettate da parte della Società Naturns le modalità specificamente indicate dall'art. 109 NOIF, comma 4, ed in virtù di quanto disposto dal successivo comma 5 dello stesso articolo, deve essere accolto il ricorso.

Ma vi è di più. La Società ha prodotto, a dimostrazione della mancata presentazione del calciatore alla visita medica per il rilascio della regolare partecipazione all'attività sportiva federale, non già una regolare convocazione con attestazione di avvenuta ricezione della stessa, bensì una semplice corrispondenza via mail intercorsa con l'Istituto Medicina dello Sport di Bolzano in data 16 maggio 2018 con la quale viene richiesta la scadenza del certificato di idoneità fisica del Piazza

e l'Azienda Sanitaria risponde indicando che la scadenza è già maturata nel lontano 1 agosto 2017 ovvero che il calciatore non poteva assolutamente effettuare attività sportiva federale nel periodo successivo a tale data.

Alla luce di quanto sopra questo Tribunale, decidendo nel merito, ritiene il reclamo fondato e,
P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
accoglie il reclamo presentato dal calciatore Piazza Felix e, per l'effetto, dichiara svincolato lo stesso con decorrenza 1.7.2018.

Dispone restituirsi la tassa.

2) RECLAMO 15 – VALCARCEL TAVARES LUIS BERNARDO (CALCIATORE – 24.2.1995 - MATR. FIGC 5586694) – ASD CASALE CREMASCO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF):

Con atto datato 27 agosto 2018 il calciatore Valcarcel Tavares Luis Bernardo ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la riforma del provvedimento del C.R. Lombardia con il quale non era stata accolta la richiesta di svincolo a suo tempo presentata con la motivazione che la stessa non era stata prodotta con le modalità sancite dall'art. 109 NOIF ovvero non risulta essere stata allegata la ricevuta della raccomandata inoltrata alla Società di appartenenza.

Precisa il ricorrente nel proprio scritto che si era trattato di una pura dimenticanza in quanto aveva allegato i documenti necessari ma non il cedolino attestante l'invio della raccomandata alla Società ASD Casale Cremasco e, scusandosi, lo ha allegato solo successivamente.

Osserva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta effettivamente che la raccomandata inviata alla ASD Casale Cremasco, portante il n°. 15427912379-3, è stata spedita nella stessa data della raccomandata 15427912381-6 inviata al Comitato Regionale Lombardia – Ufficio Tesseramenti, ovvero in data 12/06/2018 e, pertanto, alla luce della molteplice uniforme giurisprudenza sin qui applicata, si ritiene completa la pratica.

Osservando poi che la Società, ritualmente avvisata, nulla ha dedotto ed in ossequio al disposto dell'art. 109 comma 5 delle NOIF, deve disporre lo svincolo del calciatore.

Alla luce di quanto sopra, decidendo nel merito, si osserva che il reclamo appare fondato e,
P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
accoglie il reclamo presentato dal calciatore Valcarcel Tavares Luis Bernardo e, per l'effetto, dichiara svincolato lo stesso con decorrenza 1.7.2018.

Dispone restituirsi la tassa.

3) RECLAMO 8 – FEDELI RICCARDO (CALCIATORE – 8.7.1996 - MATR. FIGC 2156825) – ASD GUARDEA - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF):

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
preso atto dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti,
dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Massimo Procaccini **Vice Presidente**, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Francesca Paola Rinaldi **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

4) RECLAMO 55 – ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE AMENDOLA GORDON – 22.02.1999 – MATR. FIGC 5585330).

RECLAMO 56 – ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE ANTONINI ALESSIO – 9.09.1999 – MATR. FIGC 5147166).

RECLAMO 57 – ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE CALLEGARI MATTEO – 11.07.1999 – MATR. FIGC 5606506).

RECLAMO 58 – ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE GNIGNERA RICCARDO – 4.01.1999 – MATR. FIGC 5530097).

RECLAMO 59 – ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE LOSPENNATO FILIPPO – 17.11.2000 – MATR. FIGC 6713745).

RECLAMO 60 – ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE MANCINI MATTIAS – 1.08.2000 – MATR. FIGC 5585772).

RECLAMO 61 – ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE MINASI DAVIDE – 16.05.2000 – MATR. FIGC 5613224).

RECLAMO 62 – ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE MORINI PATRIZIO – 11.02.2000 – MATR. FIGC 6836410).

RECLAMO 63 – ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE ROSATI CESARE – 26.04.1999 – MATR. FIGC 5530156).

RECLAMO 64 – ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE ROSATI DIEGO – 22.07.2000 – MATR. FIGC 5613251).

RECLAMO 65 – ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEI SEGUENTI CALCIATORI: CESARINI LORENZO – 9.03.1998 – MATR. FIGC 5374140 – DOS SANTOS GOMEZ ALEANDRO – 8.04.2001 – MATR. FIGC 2591503 – LAMA RICCARDO – 20.10.2000 – MATR. FIGC 6682323 – SALIU NDERIM – 22.01.2001

- MATR. FIGC 2550252 - SPERDUTI VALERIO - 9.09.1999 - MATR. FIGC 5890926 - VISENTIN MATTEO - 3.01.1998 - MATR. FIGC 5154523).

RECLAMO 67 - ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEI SEGUENTI CALCIATORI: AMOROSINO FRANCESCO 12.06.2001 - MATR. FIGC 2734538 - BRITELLI FEDERICO - 17.08.1998 - MATR. FIGC 5376562 - BRUZZICHESI MIRCO - 19.05.1999 - MATR. FIGC 2026426 - CIARROCCHI ANDREA - 16.01.2000 - MATR. FIGC 2158035 - DELLE FAVE GIANLUCA - 5.08.2000 - MATR. FIGC 5866778 - DONATI FRANCESCO - 25.02.2000 - MATR. FIGC 5840882 - MARRA LORENZO - 4.07.2000 - MATR. FIGC 6713740 - NARDELLI MANUEL - 28.01.1999 - MATR. FIGC 6695617 - STANGONI ALESSANDRO - 19.03.1999 - MATR. FIGC 5829081).

RECLAMO 68 - ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEI SEGUENTI CALCIATORI: GABRIELLI ALESSIO 10.04.1999 - MATR. FIGC 5570932 - GRAZIOSI GRAZIANO - 9.05.2000 - MATR. FIGC 6923182 - LORENZETTI FILIPPO - 28.09.2000 - MATR. FIGC 7084965 - SANTI VALERIO - 9.01.1999 - MATR. FIGC 2148394 - TRICERRI LORENZO - 2.07.1998 - MATR. FIGC 4937772).

RECLAMO 69 - ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEI SEGUENTI CALCIATORI: DI CESARE RICCARDO 20.01.2001 - MATR. FIGC 2773003 - LAURENTI ANDREA - 13.10.1999 - MATR. FIGC 6926223 - SALVI LEONARDO - 20.08.1999 - MATR. FIGC 5785386).

RECLAMO 70 - ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE SUGONI ANDREA - 8.01.1998 - MATR. FIGC 5374620).

RECLAMO 72 - ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEI CALCIATORI BONIMELLI MARCO - 10.12.2000 - MATR. FIGC 6923181 - MECOZZI KEVIN - 9.06.1999 - MATR. FIGC 5161352).

5) RECLAMO 2 - ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEI CALCIATORI GABRIELLI CHRISTIAN - 18.12.2000 - MATR. FIGC 5592540 - SICA GIANMARCO - 15.11.1999 - MATR. FIGC 5530095).

La Società ASD Calcio Flaminia ricorreva avverso i provvedimenti con i quali l'Ufficio Tesseramento della LND aveva confermato lo svincolo ex art. 108 NOIF dei seguenti calciatori: Amendola Gordon, Antonini Alessio, Callegari Matteo, Gnignera Riccardo, Lospennato Filippo, Mancini Mattias, Minasi, Morini Patrizio, Rosati Cesare, Rosati Diego, Cesarini Lorenzo, Dos Santos Gomez Aleandro, Lama Riccardo, Saliu Nderim, Sperduti Valerio, Visentin Matteo, Amorosino Francesco, Britelli Federico, Bruzzichesi Mirco, Ciarrocchi Andrea, Delle Fave Gianluca, Donati Francesco, Marra Lorenzo, Nardelli Manuel, Stangoni Alessandro, Gabrielli Alessio, Graziosi Graziano, Lorenzetti Filippo, Santi Valerio, Tricerrì Lorenzo, Di Cesare Riccardo, Laurenti Andrea, Salvi Leonardo, Sugoni Andrea, Bonimelli Marco, Mecozzi Kevin.

A fondamento dei propri reclami, la Società deduceva che gli accordi ex art. 108 NOIF erano stati sottoscritti dal precedente Presidente e legale rappresentante della Società, Sig. Ciappici Roberto, allorquando lo stesso non solo era cessato dalla carica ma per di più era stato sostituito da un altro presidente e legale rappresentante.

Alla riunione del 30 luglio 2018, il Tribunale Federale, preliminarmente, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, procedeva a riunire al reclamo n. 55, proposto dalla ASD Calcio Flaminia, i reclami da 56 a 65, da 67 a 70 ed il reclamo n. 72.

Il Tribunale, poi, attesa la necessità di verificare l'integrità del contraddittorio e la tempestiva dei reclami, rinviava a nuovo ruolo, onerando la ASD Calcio Flaminia di depositare i documenti necessari per le suddette verifiche.

La ASD Calcio Flaminia, ottemperando alla richiesta del Tribunale, provvedeva ad inoltrare i provvedimenti oggetto di reclamo, nonché le ricevute attestanti l'invio dei reclami ai calciatori interessati.

La ASD Calcio Flaminia, inoltre, con autonomo reclamo, provvedeva ad impugnare anche il provvedimento con cui l'Ufficio Tesseramento della LND aveva confermato lo svincolo ex art. 108 NOIF dei seguenti calciatori Gabrielli Christian e Sica Gianmarco.

Alla riunione del 24 settembre 2018, il Tribunale disponeva la riunione del reclamo n. 2, relativo ai calciatori Gabrielli Christian e Sica Gianmarco, ai reclami posti sotto il n. 55.

I reclami sono fondati e vanno, pertanto, accolti.

Dagli atti di causa emerge che:

- in data 20 novembre 2017, il Presidente della ASD Calcio Flaminia, Sig. Roberto Ciappici, nonché gli altri componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione, avevano presentato le proprie dimissioni;

- in data 22 novembre 2017, l'assemblea ordinaria dell'associazione aveva provveduto alla nomina dei nuovi componenti e del nuovo presidente e legale rappresentante della associazione;

Ebbene, poiché tutti gli accordi ex art. 108 NOIF oggi impugnati sono stati sottoscritti dal Sig. Roberto Ciappici nel 2018 e, dunque, in un periodo in cui lo stesso non rivestendo più alcuna carica all'interno della ASD Calcio Flaminia, non aveva il potere di impegnare la Società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, preliminarmente dispone la riunione del ricorso n. 2 relativo ai calciatori Gabrielli Christian – 18.12.2000 – matr. FIGC 5592540 e Sica Gianmarco – 15.11.1999 – matr. FIGC 5530095, con i ricorsi n. 55.

Accoglie i ricorsi così come riuniti e conferma la validità dei precedenti tesseramenti dei seguenti calciatori: Amendola Gordon – 22.02.1999 – matr. FIGC 5585330, Antonini Alessio – 9.09.1999 – matr. FIGC 5147166, Callegari Matteo – 11.07.1999 – matr. FIGC 5606506, Gnignera Riccardo – 4.01.1999 – matr. FIGC 5530097, Lospennato Filippo – 17.11.2000 – matr. FIGC 6713745, Mancini Mattias – 1.08.2000 – matr. FIGC 5585772, Minasi Davide – 16.05.2000 – matr. FIGC 5613224, Morini Patrizio – 11.02.2000 – matr. FIGC 6836410, Rosati Cesare – 26.04.1999 – matr. FIGC 5530156, Rosati Diego – 22.07.2000 – matr. FIGC 5613251, Cesarini Lorenzo – 9.03.1998 – matr. FIGC 5374140 – Dos Santos Gomez Aleandro – 8.04.2001 – matr. FIGC 2591503 – Lama Riccardo – 20.10.2000 – matr. FIGC 6682323 – Saliu Nderim – 22.01.2001 – matr. FIGC 2550252 – Sperduti Valerio – 9.09.1999 – matr. FIGC 5890926 – Visentin Matteo – 3.01.1998 – matr. FIGC 5154523, Amorosino Francesco 12.06.2001 - matr. FIGC 2734538 – Britelli Federico – 17.08.1998 – matr. FIGC 5376562 – Bruzzichesi Mirco – 19.05.1999 – matr. FIGC 2026426 – Ciarrocchi Andrea – 16.01.2000 – matr. FIGC 2158035 – Delle Fave Gianluca – 5.08.2000 – matr. FIGC 5866778 – Donati Francesco – 25.02.2000 – matr. FIGC 5840882 – Marra Lorenzo – 4.07.2000 – matr. FIGC 6713740 – Nardelli Manuel – 28.01.1999 – matr. FIGC 6695617 – Stangoni Alessandro

- 19.03.1999 - matr. FIGC 5829081, Gabrielli Alessio 10.04.1999 - matr. FIGC 5570932 - Graziosi Graziano - 9.05.2000 - matr. FIGC 6923182 - Lorenzetti Filippo - 28.09.2000 - matr. FIGC 7084965 - Santi Valerio - 9.01.1999 - matr. FIGC 2148394 - Tricerri Lorenzo - 2.07.1998 - matr. FIGC 4937772, Di Cesare Riccardo 20.01.2001 - matr. FIGC 2773003 - Laurenti Andrea - 13.10.1999 - matr. FIGC 6926223 - Salvi Leonardo - 20.08.1999 - matr. FIGC 5785386, Sugoni Andrea - 8.01.1998 - matr. FIGC 5374620, Bonimelli Marco - 10.12.2000 - matr. FIGC 6923181 - Mecozzi Kevin - 9.06.1999 - matr. FIGC 5161352, Gabrielli Christian - 18.12.2000 - matr. FIGC 5592540 - Sica Gianmarco - 15.11.1999 - matr. FIGC 5530095, in favore della Società ASD Calcio Flaminia.

Nulla per le tasse.

6) RECLAMO 49 - GOZZI ALESSANDRO - (CALCIATORE - 9.8.1997 - MATR. FIGC 4926827) - ASD REAL MIRAMARE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ EX ART. 110 NOIF);

Con atto del 5 aprile 2018, il calciatore Alessandro Gozzi proponeva ricorso avverso il provvedimento con il quale la LND Emilia Romagna aveva rigettato il tesseramento dello stesso in favore della ASD Promosport, in quanto in contrasto con l'art. 110 NOIF

A fondamento del reclamo il calciatore deduceva che:

- Lo stesso era tesserato con la Società ASD Real Miramare, la quale era stata esclusa, durante il girone di ritorno, dal campionato 2017-2018;
 - a seguito di detta esclusione, lo stesso, in quanto svincolato per legge, aveva provveduto a richiedere il tesseramento per altra Società;
 - la LND Emilia Romagna aveva rigettato tale richiesta, in quanto in contrasto con l'art. 110 NOIF
- Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

L'art. 110 NOIF, al primo e secondo comma, così recita: Nel caso in cui la Società non prenda parte al campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità.

Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre Società subito dopo la pubblicazione del provvedimento.

Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della Società divenuta inattiva.

Dagli atti di causa emerge che il calciatore Alessandro Gozzi, tesserato nella stagione sportiva 2017-2018 per la Società ASD Real Miramare, nel il girone di ritorno, durante il quale la Società è stata esclusa dal campionato, non ha disputato alcuna gara.

Di conseguenza, lo stesso, ai sensi dell'art. 110 NOIF, era legittimato a tesserarsi per una diversa Società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti,
accoglie il reclamo presentato dal calciatore Gozzi Alessandro.
Dispone restituirsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Massimo Procaccini **Vice Presidente**, Avv. Filippo Crocé, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

7) RECLAMO 10 – FERRETTI DE LUCA DIEGO (CALCIATORE – 6.7.1999 - MATR. FIGC 5375822) – ASD ACCADEMIA GAGGIANO TEAM - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

Con reclamo del 27 luglio 2018, il Sig. Ferretti De Luca Diego ha impugnato la decisione del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti che ha rigettato la propria richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, dalla ASD Accademia Gaggiano Team.

Il reclamante sostiene infatti di aver diritto allo svincolo, relativamente alla stagione 2017/2018, per non aver preso parte ad almeno quattro gare. Il reclamante sostiene infatti che, pur avendo partecipato a sette gare nel periodo dal 2 settembre 2017 al 4 novembre 2017, la breve permanenza in campo non ha soddisfatto il dettato e la ratio normativa, previsti dall'art. 109 NOIF. Rileva inoltre il reclamante: 1) di aver sempre partecipato regolarmente ai tre allenamenti settimanali; 2) che il 17 marzo 2018 pur convocato non ha giocato ed è stato costretto a riscaldarsi per tutto il tempo della gara sotto la pioggia; 3) che la Società in data 19 marzo 2018 ha ritirato il vestiario e si è impegnata ad accogliere la richiesta di svincolo; 4) che l'opposizione alla richiesta di svincolo presentata dalla Società ASD Accademia Gaggiano Team, in sede di Comitato Regionale deve essere considerata inammissibile per la violazione del termine perentorio di otto giorni, che determina, nella sostanza, acquiescenza alla richiesta di svincolo inoltrata dal calciatore al competente comitato.

Si costituiva ritualmente la Società opposta contestando quanto ex adverso affermato dedotto e prodotto dal reclamante, producendo valida documentazione attestante la partecipazione del reclamante a sette competizioni nel periodo in esame, indicando e documentando il tempo di permanenza in campo, del calciatore.

All'udienza del 24 settembre 2018, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio esaminate le questioni preliminari di inammissibilità eccepite dal reclamante in relazione alla presunta violazione dell'art. 109 comma 5, NOIF, ritenute infondate e prive di pregio giuridico le ulteriori contestazioni ed in modo particolare verificata la reale partecipazione del calciatore reclamante a più di quattro gare nella stagione 2017/2018, nel rispetto del 1° comma dell'art. 109 NOIF,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
rigetta il reclamo presentato dal calciatore Ferretti De Luca Diego.
Dispone incamerarsi la tassa.

IV° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Massimo Procaccini **Vice Presidente**, Avv. Filippo Crocé, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Francesca Paola Rinaldi **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

8) RECLAMO 13 – OMOHONRIA ENDURANCE IMANDE (CALCIATORE – 6.4.1999 – MATR. FIGC 5388781) – ASD PONTEVECCHIO SRL – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 111 NOIF):

Ricorre al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Omohonria Endurance Imande per ottenere lo svincolo dalla Società di calcio ASD Pontevecchio per cambio di residenza, ex art. 111 NOIF, avendo trasferito la propria residenza da Perugia a Mantova.

Allegato alla richiesta vi è il relativo certificato di residenza del comune di destinazione, così come risulta notiziata la Società di appartenenza nei modi e termini di cui al richiamato articolo.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuto dal richiedente.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il ricorso così proposto ravvisa la sussistenza degli elementi necessari all'accoglimento della richiesta di svincolo ex art. 111 NOIF, dal momento che il calciatore risiede effettivamente nel comune di Mantova, in altra Regione e Provincia non limitrofa a quella della precedente, per da un periodo di tempo superiore a quanto richiesto dal comma 1 della richiamata norma.

Di contro le argomentazioni in opposizione proposte dalla Società non appaiono di pregio al fine di dimostrare l'insussistenza dei presupposti richiesti dalle NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il reclamo presentato dal calciatore Omohonria Endurance Imande e, per l'effetto, dichiara svincolato lo stesso con decorrenza in data odierna.

Dispone restituirsi la tassa.

**Il Presidente del TFN
Sez. Tesseramenti**
Avv. Andrea Annunziata

Publicato in Roma il 16 ottobre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbicini